



ORDINANZA N. 4 DEL 08/06/2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la richiesta pervenuta dal Sig. Grotti Daniele residente in Fanano, Via Trentino n. 3194 – di utilizzo di suolo pubblico nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 Giugno 2015 di parti di strade comunali: Via Piave e Via Monte Grappa della frazione di Acquaria con la conseguente necessità di istituire:

- divieto di sosta nel parcheggio di Via Piave, presso la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, dalle ore 14:00 di venerdì 12 Giugno sino alle ore 18 di sabato 13 Giugno p.v.;
- divieto di sosta nel parcheggio di Via Monte Grappa dalle ore 13:00 e sino alle ore 18:00 del giorno 13 Giugno p.v.;
- il divieto di transito dalle ore 13.00 alle ore 18.00 in Via Monte Grappa, dall'incrocio della stessa con Via Provinciale sino all'intersezione con Via Piave;
- il divieto di transito dalle ore 13.00 alle ore 18.00 in Via Piave dall'incrocio della stessa con Via Madonna del Castagno sino e compreso il piazzale antistante la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo;

CONSIDERATO che non esistono impedimenti all'autorizzazione di quanto richiesto;

RITENUTO OPPORTUNO, per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, istituire i divieti di sosta e chiudere al transito veicolare nei termini e nei modi sopra riportati;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495;

VISTO il del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

Su richiesta del Sig. Grotti Daniele, per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, di istituire:

- **il divieto di sosta nel parcheggio di Via Piave, presso la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo della frazione di Acquaria, dalle ore 14:00 di venerdì 12 Giugno sino alle ore 18 di sabato 13 Giugno p.v.;**
- **divieto di sosta nel parcheggio di Via Monte Grappa dalle ore 13:00 e sino alle ore 18:00 del giorno 13 Giugno p.v.;**
- **il divieto di transito dalle ore 13.00 alle ore 18.00 in Via Monte Grappa, dall'incrocio della stessa con Via Provinciale sino all'intersezione con Via Piave;**
- **il divieto di transito dalle ore 13.00 alle ore 18.00 in Via Piave dall'incrocio della stessa con Via Madonna del Castagno sino alla Chiesa di Sant'Andrea Apostolo.**

Il divieto di transito e sosta sulle strade comunali sopra riportate vige per tutti i veicoli, eccetto quelli d'emergenza per i quali è fatto obbligo di lasciare spazi idonei al passaggio.

Le disposizioni sopra indicate saranno rese note al pubblico mediante apposita segnaletica.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

Regionale di Bologna. In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppe Geom. Ballotti